



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 25.01.2022

COPIA

**Oggetto: Approvazione progetto per la gestione del servizio "Nido d'infanzia comunale E.Loi" per il periodo 01/09/2022 – 31/07/2024 con possibilità di rinnovo.**

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 16:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Determinazione della Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 378 del 12/04/2019 è stato aggiudicato il servizio "Nido d'infanzia comunale E.Loi" alla ditta "La Clessidra Società cooperativa sociale Onlus", con sede legale in Villacidro, in via San Gavino n. 27, dal 01/08/2019 al 31/07/2022;

Ritenuto necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio dal 01/09/2022 al 31/07/2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio;

Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 nel quale è stato inserito il servizio oggetto del presente atto;

Considerato che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra citato stabilisce che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di norma, mediante propri dipendenti in servizio;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il progetto del servizio ed in particolare:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il DUVRI;
- criteri di valutazione
- il fasciolo manutenzioni
- costo per la manodopera

Preso atto:

- dell'impossibilità di suddivisione in lotti il servizio di che trattasi la cui natura funzionale non consente sul piano tecnico la prestazione resa da più operatori economici;
- che si prevede la proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016;
- dell'avviso del Consiglio di Stato (sentenza n. 3580 del 05/07/2013) dal quale si rileva che: né il pregresso articolo 57 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, hanno mai impedito il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà del rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato, fosse ab origine prevista negli atti di gara e venisse esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. I divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione del principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto; tuttavia allorché la possibilità del rinnovo contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse

pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui la stazione scegliesse ab inizio una più lunga durata del contratto. Dunque sulla base dell'avviso del Consiglio di Stato, le condizioni indispensabili perché possa essere esercitata l'opzione del rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, possono essere così riepilogate: 1. previsione della possibilità del rinnovo contrattuale ab origine negli atti di gara con specifica indicazione del periodo e del valore da tenere in considerazione anche ai fini del superamento delle soglie comunitarie; 2. esercizio della facoltà del rinnovo in modo espresso e con adeguata motivazione.

Considerato che optare per la soluzione di operare un frazionamento della durata del contratto (con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale, nei termini anzidetti) meglio risponde all'interesse pubblico, poiché consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti, senza vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta conveniente la prosecuzione del rapporto, lascia libera l'Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori;

Ritenuto pertanto di riservarsi la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata massima non superiore all'affidamento iniziale e per un importo, al netto di IVA, pari a € 910.800,00;

Dato atto che l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo del rinnovo è pari a euro 1.821.600,00 + IVA;

Attesa la competenza della Giunta all'approvazione del progetto del servizio sopra individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2021 relativa all'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

Di approvare il progetto per la gestione del Servizio "Nido d'infanzia comunale E.Loi" composto da:

- capitolato speciale d'appalto;
- DUVRI;
- criteri di valutazione

Di dare atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 2 anni e per un importo, al netto di IVA pari a euro 910.800,00;

Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 è la Dr.ssa Sandra Licheri;

Di dare atto che l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, comprensivo dell'eventuale del rinnovo è pari a € 1.821.600,00 + IVA;

Di dare atto che l'importo presunto del servizio ammonta a € 956.340,00 (IVA inclusa) e troverà copertura a valere sul titolo 1 missione 12 programma 1 del bilancio di previsione 2022/2024 con la seguente imputazione:

esercizio 2022: € 173.880,00 di cui:

- € 35.479,00 sul capitolo 6166 "Canone appalto servizio asilo nido – fondi comunali contribuzione utenza cap. E. 1290"

- € 138.401,00 sul capitolo 6171 "Canone appalto servizio asilo nido (fondo unico L.R. 2/2007"

esercizio 2023: € 478.170,00 di cui:

- € 87.000,00 sul capitolo 6166 "Canone appalto servizio asilo nido – fondi comunali contribuzione utenza cap. E. 1290"

- € 391.170,00 sul capitolo 6171 "Canone appalto servizio asilo nido (fondo unico L.R. 2/2007"

esercizio 2024: € 304.290,00 di cui:

- € 55.363,00 sul capitolo 6166 "Canone appalto servizio asilo nido – fondi comunali contribuzione utenza cap. E. 1290"

- € 248.927,00 sul capitolo 6171 "Canone appalto servizio asilo nido (fondo unico L.R. 2/2007"

Di attribuire al Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali le risorse sopra indicate per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 24/01/2022

IL RESPONSABILE  
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 24/01/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/01/2022** al **12/02/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/01/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.01.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE